

OGGETTO: informativa sicurezza n. 01/12

Data: 13/01/2012

**FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO:  
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ed entrata in vigore degli accordi del 21/12/2011 su  
durata, contenuti minimi, modalità e aggiornamento per lavoratori, preposti, dirigenti  
e per datori di lavoro-RSPP**

**Gentili Clienti,**

con la presente siamo ad informare che in data **11/01/2012** sono stati **pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale** i contenuti degli accordi sanciti dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data **21/12/2011** tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. In particolare, tali accordi riguardano:

1. **formazione dei LAVORATORI, compresi PREPOSTI e DIRIGENTI** ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.: **durata, contenuti minimi, modalità, nonché aggiornamento**;
2. **formazione dei DATORI DI LAVORO** che, nei casi previsti dallo stesso D.Lgs. 81/08 e s.m.i., intendono svolgere **direttamente** i compiti del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (**RSPP**) ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.: **durata, contenuti minimi e articolazioni, modalità nonché aggiornamento**.

**PER MAGGIORE CHIAREZZA, SI RICORDA CHE...**

*...l'art. 37 prevede l'obbligo da parte del datore di lavoro di formare i tutti i lavoratori ed equiparati in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, allo scopo di trasmettere loro conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi.*

*La formazione deve avvenire in occasione:*

- a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;*
- b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;*
- c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.*

*E' prevista inoltre dallo stesso art. 37 del D.Lgs. 81/08 specifica formazione per preposti e per dirigenti.*

*Per quanto riguarda il datore di lavoro che intende svolgere direttamente la funzione di R.S.P.P. (nei casi previsti dal D.Lgs. 81/08), ai sensi dell'art. 34 dello stesso decreto, è tenuto a frequentare specifici corsi di formazione e aggiornamento.*

Si riportano di seguito indicazioni più precise circa il contenuto degli accordi sopra citati.



## 1. FORMAZIONE DEI LAVORATORI, DEI PREPOSTI E DEI DIRIGENTI

### 1.1 FORMAZIONE DEI LAVORATORI

**NOVITA'**: i corsi di formazione per lavoratori vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli enti bilaterali e agli organismi paritetici, se esistenti nel territorio e per il settore nei quali opera l'azienda. In mancanza, il datore di lavoro procede comunque alla pianificazione e realizzazione della formazione.

Se esistenti, il datore di lavoro invia comunicazione a tali enti/ organismi e se si riceve riscontro da questi ultimi, si terrà conto delle loro indicazioni nella pianificazione/ realizzazione dei percorsi formativi; se invece entro 15 giorni dall'invio della suddetta comunicazione non si ottiene riscontro, il datore di lavoro procede autonomamente.

Il percorso formativo dei LAVORATORI (ed equiparati) si articola in due moduli:

- a) **FORMAZIONE GENERALE**: il modulo è dedicato alla presentazione di concetti generali in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro (concetti di rischio, danno, diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali, ecc.).

**Durata minima di 4 ore per tutti i settori di appartenenza dell'azienda.** Tale modulo costituisce **credito formativo permanente**;

- b) **FORMAZIONE SPECIFICA**: modulo relativo a rischi specifici legati alle mansioni, ai possibili danni e alle conseguenti misure di prevenzione e protezione, caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda (es. videoterminale, macchine, attrezzature, rumore, vibrazioni, gestione emergenze, ecc.).

**Durata minima in base alla classificazione del settore ATECO 2002-2007 di appartenenza dell'azienda, associate dal presente accordo del 21/12/2011 (Allegato 2) in tre categorie di rischio:**

- **Rischio Basso** (es. settore commercio, ristoranti, attività artigianali, immobiliari....) **durata minima 4 ore**;
- **Rischio Medio** (es. agricoltura, pesca, trasporti, magazzinaggio, istruzione, ...) **durata minima 8 ore**;
- **Rischio Alto** (es. costruzioni, concerie, cuoio, autoveicoli, fabbricazione mobili, smaltimento rifiuti, editoria, stampa....) **durata minima 12 ore.**

Si fa presente che l'accordo stabilisce che la trattazione dei rischi indicati tra i contenuti minimi da sviluppare deve essere declinata secondo la loro effettiva presenza nel settore di appartenenza dell'azienda e dalla specificità dei rischi. I contenuti e la durata possono dunque essere ampliati in base alla natura e all'entità dei rischi effettivamente presenti in azienda, tenendo anche conto degli esiti delle valutazioni dei rischi aziendali.

Tale formazione è **soggetta a ripetizioni periodiche**, come previsto dall'art. 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. in relazione in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi, non ricomprese però nell'aggiornamento obbligatorio definito dal presente accordo!!



**RIEPILOGO della DURATA MINIMA COMPLESSIVA dei corsi di formazione per lavoratori**, in base alla classificazione dei settori secondo l'accordo, Allegato 2:

- Rischio **BASSO**: 4 ore di formazione generale + 4 ore di formazione specifica;
- Rischio **MEDIO**: 4 ore di formazione generale + 8 ore di formazione specifica;
- Rischio **ALTO**: 4 ore di formazione generale + 12 ore di formazione specifica.

**NOTA BENE:** il numero di ore di formazione indicato per ciascun settore **NON COMPRENDE L'ADDESTRAMENTO** (previsto ad es. per chi guida carrelli elevatori, per l'uso di piattaforme elevabili, ecc.)!! (l'addestramento dunque si deve intendere a parte rispetto alla formazione generale e specifica).

Inoltre, in tutti i casi è prevista e deve essere dimostrata da apposito verbale e dall'attestato, la frequenza obbligatoria del 90% delle ore di formazione previste (per ciascun modulo).

**Importante:** a prescindere dal settore di appartenenza, i lavoratori che in azienda non svolgono mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso (ad es. impiegato in azienda di trasporti classificata a rischio medio può svolgere il modulo di formazione specifica previsto per la categoria di rischio basso).

**AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO per i LAVORATORI:** durata minima di **6 ore ogni 5 anni** per **tutti i livelli di rischio (basso, medio, alto)**. Per i lavoratori cui è stata erogata formazione da più di 5 anni dalla data di pubblicazione dell'accordo, l'aggiornamento deve essere effettuato entro 12 mesi da tale data.

**TEMPI DI EFFETTUAZIONE DELLA FORMAZIONE:** per i **nuovi assunti**, i corsi devono essere avviati anteriormente o, in caso di impossibilità, contestualmente all'assunzione. In quest'ultimo caso, il percorso formativo deve essere completato **entro e non oltre 60 giorni dall'assunzione**.

**ESONERI:** in fase di prima applicazione del presente accordo, fermo restando l'obbligo di aggiornamento, non sono tenuti a frequentare i suddetti corsi di formazione i lavoratori che, entro e non oltre 12 mesi dall'entrata in vigore dello stesso accordo (26/01/2012), abbiano frequentato corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore dell'accordo.

Si fa presente inoltre che l'accordo Stato – Regioni del 21 dicembre scorso prevede il **riconoscimento di crediti formativi** specificando le diverse casistiche di applicabilità, nonché le **condizioni particolari**.



## **1.2 FORMAZIONE DEI PREPOSTI**

La formazione per tali figure **deve comprendere**:

- a) **quella prevista per i lavoratori** (modulo generale + modulo di formazione specifica);
- b) **integrazione** della formazione dei lavoratori con una **formazione particolare e aggiuntiva** in relazione ai compiti esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

**Durata minima del modulo specifico per preposti: 8 ore.**

Al termine del percorso formativo, previa frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione, deve essere effettuata prova di verifica, il cui superamento consente il rilascio di apposito attestato.

Tale **formazione particolare e aggiuntiva** (modulo di 8 ore) costituisce **credito formativo permanente** (salvo nei casi in cui intervegano modifiche del rapporto di preposizione nell'ambito della stessa o di altra azienda).

**TEMPI DI EFFETTUAZIONE DELLA FORMAZIONE:** unicamente in fase di prima applicazione, i corsi di formazione per preposti conformemente alle indicazioni dell'accordo in oggetto devono essere portati a termine entro e non oltre 18 mesi dalla data di pubblicazione dello stesso accordo (11/01/2012).

Per i **nuovi assunti**, i corsi devono essere avviati anteriormente o, in caso di impossibilità, contestualmente all'assunzione. In quest'ultimo caso, il percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dall'assunzione.

**AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO per i PREPOSTI:** durata minima di **6 ore ogni 5 anni**. Per i preposti cui è stata erogata formazione da più di 5 anni dall'11/01/2012, l'aggiornamento deve essere effettuato entro 12 mesi da tale data.

**ESONERI:** in fase di prima applicazione del presente accordo, fermo restando l'obbligo di aggiornamento, non sono tenuti a frequentare i suddetti corsi di formazione i preposti che, entro e non oltre 12 mesi dall'entrata in vigore dello stesso accordo (26/01/2012), abbiano frequentato corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore dell'accordo.

In ogni caso, la formazione particolare e aggiuntiva dovrà concludersi entro e non oltre il termine di 12 mesi dalla pubblicazione del presente accordo (11/01/2012).



### **1.3 FORMAZIONE DEI DIRIGENTI**

La formazione per tali figure **sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori** ed è **strutturata in quattro moduli** per ciascuno dei quali l'accordo del 21/12/2011 stabilisce i contenuti minimi da trattare:

- modulo 1 giuridico – normativo;
- modulo 2 gestione ed organizzazione della sicurezza;
- modulo 3 individuazione e valutazione dei rischi;
- modulo 4 comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori.

**Durata minima della formazione per dirigenti: 16 ore.**

Tale formazione può essere programmata e **deve essere completata nell'arco temporale di 12 mesi**, con frequenza obbligatoria di almeno il 90% delle ore previste. Al termine del corso deve essere effettuata prova di verifica, il cui superamento è finalizzato al rilascio dell'apposito attestato.

La **formazione per dirigenti** costituisce **credito formativo permanente**.

**AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO per i DIRIGENTI:** durata minima di **6 ore ogni 5 anni**.

**TEMPI DI EFFETTUAZIONE DELLA FORMAZIONE:** unicamente in fase di prima applicazione, i corsi di formazione per preposti conformemente alle indicazioni dell'accordo in oggetto devono essere **portati a termine entro e non oltre 18 mesi** dalla data di pubblicazione dello stesso accordo (11/01/2012).

Per il personale di **nuova assunzione**, i corsi devono essere avviati anteriormente o, in caso di impossibilità, contestualmente all'assunzione. In quest'ultimo caso, il percorso formativo deve essere completato **entro e non oltre 60 giorni dall'assunzione**.

**ESONERI:** fermo restando l'obbligo di aggiornamento, non sono tenuti a frequentare i suddetti corsi di formazione i dirigenti che dimostrino di aver svolto all'11/01/2012, una formazione con contenuti conformi all'art. 3 del DM 16/01/1997 effettuata dopo il 14 agosto 2003 o a quelli del Modulo A per ASPP/RSPP previsto nell'accordo Stato – Regioni del 26 gennaio 2006 pubblicato su G.U. n. 37 del 14 febbraio 2006.

**Nell'aggiornamento IN TUTTI I CASI non è compresa:** la formazione relativa al trasferimento o cambio di mansione e all'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi ed inoltre la formazione in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.



## 2. FORMAZIONE DEI DATORI DI LAVORO – RSPP

I percorsi formativi sono articolati in **moduli differenti in base al settore ATECO 2002-2007** di appartenenza dell'azienda, **cui sono stati associati dal presente accordo i seguenti livelli di rischio:**

- **Rischio BASSO** (es. commercio all'ingrosso e al dettaglio, attività artigianali, ristoranti, immobiliari, ...): **durata minima del corso 16 ore;**
- **Rischio MEDIO** (es. agricoltura, pesca, trasporti, magazzinaggio, comunicazioni, istruzione..): **durata minima del corso 32 ore;**
- **Rischio ALTO** (es. costruzioni, legno, conciarie, cuoio, tessili, abbigliamento, produzione e lavorazione metalli, smaltimento rifiuti, editoria, stampa....): **durata minima del corso 48 ore.**

I moduli, quali contenuto minimo, sono:

- Modulo 1, normativo – giuridico;
- Modulo 2, gestionale – gestione e organizzazione della sicurezza;
- Modulo 3, tecnico – individuazione e valutazione dei rischi;
- Modulo 4, relazionale – formazione e consultazione dei lavoratori.

Al termine del percorso formativo, comprovata la frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione previste, viene somministrata verifica di apprendimento, il cui superamento garantisce il rilascio di apposito attestato.

**NOTA BENE:** si fa presente che i soggetti formatori, in accordo con il datore di lavoro, qualora lo ritengano opportuno, possono organizzare corsi di durata superiore e con ulteriori contenuti "specifici" ritenuti migliorativi dell'intero percorso.

### **AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO per i DATORI DI LAVORO – RSPP**

In relazione al settore ATECO di appartenenza e dunque alla categoria di rischio dell'azienda, l'obbligo di aggiornamento è individuato come segue:

- **Rischio BASSO:** durata minima di **6 ore ogni 5 anni;**
- **Rischio MEDIO:** durata minima di **10 ore ogni 5 anni;**
- **Rischio ALTO:** durata minima di **14 ore ogni 5 anni.**

La **periodicità quinquennale** decorre dalla data di pubblicazione del presente accordo. L'obbligo di aggiornamento va preferibilmente distribuito nell'arco temporale di riferimento e si **applica anche a coloro che hanno frequentato i corsi di cui all'art. 3 del DM 16/01/97 e agli esonerati dalla frequenza ai corsi**, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 626/94. **Per gli esonerati appena richiamati, il primo termine per l'aggiornamento è individuato in 24 mesi dalla pubblicazione del presente accordo** e si intende assolto partecipando a corsi specifici aventi oggetto i contenuti minimi previsti per la formazione dei datori di lavoro – RSPP (4 moduli).



**TEMPI DI EFFETTUAZIONE DELLA FORMAZIONE:** in caso di **inizio di nuova attività**, il datore di lavoro che intende svolgere, nei casi previsti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i., direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione, deve **completare il percorso formativo previsto** per la propria categoria di rischio **entro e non oltre 90 giorni dalla data di inizio della propria attività**.

**ESONERI:** fermo restando l'obbligo di aggiornamento, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui sopra, i datori di lavoro che dimostrino di aver svolto all'11/01/2012, una formazione con contenuti conformi all'art. 3 del DM 16/01/97 e gli esonerati dalla frequenza dei corsi ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 626/94. Sono esonerati inoltre i datori di lavoro che hanno svolto i corsi secondo quanto previsto dall'accordo Stato – Regioni del 26/01/2006 (moduli A, B, C per ASPP/RSPP) nel caso di corrispondenza tra il settore ATECO per cui è svolta la formazione e quello in cui si esplica l'attività del datore di lavoro.

Inoltre, solo in fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequentare corsi secondo i nuovi criteri i datori di lavoro che partecipano a corsi già formalmente e documentalmente approvati al 26/01/2012 (con contenuti ai sensi dell'art.3 del D.M. 16/01/1997) e che vengono realizzati entro il 26/07/2012.

**Si accompagna a tale informativa un allegato che riassume schematicamente come deve procedere il datore di lavoro secondo le nuove modalità di erogazione della formazione.**

Per qualsiasi informazione, si prega di rivolgersi a Cristiano Battelli i cui riferimenti sono:

[battelli@rely-on.it](mailto:battelli@rely-on.it) ; Cel. 347 9346630.

Cordialmente.

Cristiano Battelli

